



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 180 del 02/12/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO 24 novembre 2010, n. 250

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 10,49 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Brindisi località "Tuturano" (BR), ai sensi del comma 3 e 4bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Tuturano S.r.l., con sede legale in Milano Via Arco, 2.

- RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 126 DEL 21.05.2010

Il giorno 24 novembre 2010, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 126 del 21.05.2010 del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, rilasciava alla società Tuturano S.r.l., con sede legale in Milano alla Via Arco n. 2, l'Autorizzazione Unica alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico ed opere connesse in oggetto;
- considerando quanto riportato nel parere espresso dal Comune di Brindisi con nota prot. 81483 del 17.12.2009 nonché quanto richiamato nel parere del Servizio Urbanistica della Regione Puglia con nota prot. 4658 del 05.03.2010, l'Ufficio ha ritenuto di dover riesaminare il provvedimento di Autorizzazione Unica, essendo l'intervento proposto ubicato in "area ad elevato rischio ambientale" qual'è il territorio di Brindisi, e considerando quindi la necessità di sottoporre l'intervento a screening ambientale.

Rilevato che:

- con nota prot. n. 15370 del 28.10.2010, il Servizio comunicava alla società il riesame dell'A.U. per le motivazioni espresse sopra ed invitava la stessa a far pervenire eventuali osservazioni o documentazioni in merito;
- con nota del 03.11.2010 acquisita al prot. n. 15538 del 03.11.2010, la Società trasmetteva il proprio layout progettuale ridimensionato arealmente ed applicando una riduzione pari al 30% sulla potenza iniziale di 14,20 MW, allineandolo a quanto previsto dall'art. 4, comma 9, della L.R. 11/2001;
- con nota prot. n. 15548 del 04.11.2010 l'Ufficio, esaminato il nuovo valore di potenza che risulta inferiore alla soglia per la verifica di assoggettabilità a VIA previsto dall'art. 4, comma 9, della L.R. 11/2001 e che il progetto risulta immutato in tutte le altre caratteristiche progettuali, comunica alla società l'interruzione dei termini previsti dagli artt. 7 e 8 della D.D. di A.U. n. 126 del 21.05.2010 di questo Servizio e che provvederà al rilascio di nuova A.U. dell'impianto fotovoltaico di potenza pari a 10,49 MW;
- con nota acquisita al prot. n. 16292 del 18.11.2010, la società Tuturano S.r.l. trasmetteva tre copie del progetto definitivo adeguato alla riduzione di potenza a 10,49 MW.

Considerato che:

- fermo restando tutto quanto è stato già espresso e dichiarato, compresi pareri e prescrizioni, nella precedente Determinazione Dirigenziale n. 126 del 21.05.2010 del Servizio, è possibile adottare la nuova Determinazione Dirigenziale di Autorizzazione Unica, che non annulla la precedente ma la rettifica esclusivamente nel valore della potenza dell'impianto, per la costruzione ed esercizio di:
 - „ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 10,49 MW e delle relative opere connesse proposte in progetto, ubicati nel Comune di Brindisi, località "Tuturano";
 - „ collegamento in antenna su una nuova Cabina di Consegna;
 - „ costruzione di una nuova Cabina di Consegna da ubicarsi nei pressi della Cabina Primaria "S.Pietro Vernotico";
 - „ collegamento in antenna alla Cabina Primaria "S.Pietro Vernotico" di proprietà di Enel Distribuzione;
 - „ costruzione ed esercizio di una nuova Cabina di Raccolta connessa alla linea MT interna all'impianto;
 - in data 22 aprile 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Tuturano S.r.l. ed il Comune di Brindisi l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
 - l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 22 aprile 2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 011606 e della Convenzione al repertorio n. 011607;
 - come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 250 del 24 novembre 2010 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;
- Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 10,49 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Brindisi (BR), località "Tuturano".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 716 del 31 maggio 2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Tutturano S.r.l. con sede legale in Milano alla Via Arco n. 2, Partita IVA 06819330967 dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 10,49 MW e delle relative opere connesse proposte in progetto, ubicati nel Comune di Brindisi, località "Tutturano";

„ collegamento in antenna su una nuova Cabina di Consegna;

„ costruzione di una nuova Cabina di Consegna da ubicarsi nei pressi della Cabina Primaria "S.Pietro Vernotico";

„ collegamento in antenna alla Cabina Primaria "S.Pietro Vernotico" di proprietà di Enel Distribuzione;

„ costruzione ed esercizio di una nuova Cabina di Raccolta connessa alla linea MT interna all'impianto;

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Tutturano S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

3 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

3 durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare l'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, di pubblica

utilità nonché la disponibilità delle aree ai sensi del comma 3 e 4bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombrati da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica

su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Brindisi (BR).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 8 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino
